



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

IL COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

Dott. Giuseppe Marziale.....	Presidente
Avv. Bruno De Carolis.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Avv. Alessandro Leproux.....	Membro designato dalla Banca d'Italia
Prof. Avv. Gustavo Olivieri.....	Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore
Prof. Avv. Claudio Colombo.....	Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato per le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore [Estensore]

nella seduta del 29/07/2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica,

Fatto

Con atto pervenuto il 10 febbraio 2011 il ricorrente, libero professionista, ha esposto di avere sottoscritto con l'intermediario, in data 5 aprile 2004, un contratto di prestito personale, per l'importo di € 4.000,00, cui era collegata l'emissione di una carta di credito *revolving*. Le parti avevano concordato che, tanto la restituzione del prestito, quanto il pagamento delle somme originate dall'utilizzazione della carta di credito, dovessero avvenire tramite RID domiciliati su altro intermediario, presso il quale il ricorrente aveva un conto corrente.

Il ricorrente si duole della circostanza che l'intermediario resistente abbia provveduto, senza il suo consenso, a modificare le modalità di pagamento relativamente alle somme originate dall'uso della carta di credito, atteso che – da



un certo momento in poi – all’incasso tramite RID venne sostituita altra modalità (incasso mediante bollettini di c/c postale).

Il ricorrente, pur ammettendo che nel corso del tempo alcuni RID relativi alla carta di credito erano risultati insoluti per insufficienza di fondi, ritiene nondimeno a lui non imputabile la circostanza, in quanto il conto corrente su cui i RID stessi erano domiciliati risultava capiente, in quanto affidato; a riprova di ciò, il ricorrente ha allegato e documentato la circostanza che i RID relativi alla restituzione del prestito personale seguitavano ad essere regolarmente addebitati sul suo conto, a differenza di quelli relativi alla carta di credito.

Tanto premesso, il ricorrente chiede che l’intermediario resistente venga condannato alla restituzione delle maggiori spese addebitate, nonché al risarcimento dei danni subiti, con particolare riferimento alla sua iscrizione nell’elenco dei cattivi pagatori, intervenuta a seguito del mancato pagamento, alla data del 30 dicembre 2010, dell’importo complessivo di € 1.306,64.

L’intermediario, nelle proprie controdeduzioni, ha innanzitutto evidenziato e documentato che il primo insoluto inerente alla carta di credito risale al 2006, e che a questo ne erano seguiti altri. Esso, inoltre, ha rilevato come la circostanza della capienza o meno del conto corrente, ai fini del pagamento dei RID, sia ad essa totalmente estranea, afferendo unicamente alla condotta – eventualmente inadempiente – della banca domiciliataria.

L’intermediario ha inoltre sottolineato come le condizioni generali di contratto (art. 4) prevedano espressamente la modalità di pagamento a mezzo di bollettini di c/c postale, che peraltro diventa l’unica contrattualmente stabilita per l’ipotesi in cui si verificano insoluti in ordine ai RID, come nella fattispecie accaduto.

Tanto premesso, l’intermediario ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

La circostanza che nel corso del tempo si siano verificati degli insoluti in relazione ai pagamenti originati dall’uso della carta di credito è documentata e, comunque, pacifica tra le parti.

Come esattamente ha eccepito l’intermediario, in relazione ai RID esso è unicamente destinatario dei flussi di dati provenienti dalla banca domiciliataria, sicché nessuna censura potrebbe venirgli mossa, se la banca domiciliataria non



avesse in ipotesi adempiuto correttamente al mandato ricevuto dal proprio cliente, restituendo come insoluti dei RID che viceversa avrebbero dovuto essere pagati, stante la capienza del conto corrente di appoggio.

Nel caso di specie, peraltro, la circostanza che il conto corrente fosse capiente non è neppure dimostrata, in quanto il ricorrente non ha prodotto il relativo contratto, dal quale desumere l'effettiva esistenza di un affidamento ed il suo eventuale ammontare. Egli, infatti, si è limitato alla produzione di copia di un estratto conto, relativo ai mesi di novembre – dicembre 2009, che si chiude contabilmente con una somma a suo debito pari a € 5.170,03, la qual cosa non è evidentemente sufficiente a ritenere provato il fatto relativo all'esistenza ed all'eventuale ammontare dell'affidamento.

In presenza di una situazione di ripetuti insoluti, l'intermediario ha dunque agito nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto, attivando la modalità di pagamento alternativa, prevista nelle condizioni generali di contratto, all'art. 4.

A ciò si aggiunga il fatto che l'intermediario, nell'ambito della corrispondenza intrattenuta a seguito dei reclami sporti dal ricorrente, aveva anche offerto a quest'ultimo la possibilità di riattivare la procedura di pagamento mediante RID, indicando gli estremi di un nuovo conto corrente su cui effettuare la relativa domiciliazione; tale offerta, tuttavia, non risulta essere stata accettata dal ricorrente.

Quanto, infine, all'avvenuta segnalazione del nominativo del ricorrente nell'elenco dei cattivi pagatori, occorre anzitutto rilevare che nel caso di specie – alla luce di quanto sopra detto – ne sussistevano certamente i presupposti, non avendo pacificamente il ricorrente provveduto al pagamento di alcune mensilità di rimborso delle somme originate dall'uso della carta di credito, né avendo egli peraltro sollevato contestazioni in merito alla mancata ricezione dei bollettini di c/c postale, mediante cui effettuarlo.

Vero è pure che l'intermediario non ha fornito piena prova di avere preavvisato il ricorrente circa la segnalazione medesima, ma ciò appare nel caso di specie irrilevante, ai fini risarcitori, in quanto il ricorrente non si duole del mancato preavviso della segnalazione, ma – sia pure infondatamente – della sua illegittimità.

Non è dato, dunque, riscontrare nella condotta tenuta dall'intermediario resistente profili di contrarietà rispetto alla disciplina legale e pattizia che regola la



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

fattispecie; nondimeno, il Collegio – ai sensi di quanto statuito nell’ambito delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, emanate il 18 giugno 2009 dal Direttore Generale della Banca d’Italia, al punto 4, primo comma – ritiene comunque di indirizzare all’intermediario alcune indicazioni volte a favorire le relazioni con la clientela.

Ed invero, nell’ambito della corrispondenza intercorsa fra le parti a seguito dei reclami sporti dal ricorrente, questi aveva avuto modo di rappresentare la circostanza relativa alla capienza del suo conto corrente, ai fini del pagamento dei RID relativi alla carta di credito.

L’intermediario resistente non ha in alcun modo dedotto, né tanto meno documentato, di avere provveduto ad effettuare delle verifiche, presso la banca domiciliataria, relativamente alla veridicità o meno di quanto il ricorrente le rappresentava; è evidente infatti che, qualora tali verifiche fossero state fatte, la situazione si sarebbe assai probabilmente chiarita in tempi brevi, in un senso o nell’altro.

Il Collegio, pertanto, alla luce dei principi di trasparenza e buona fede che caratterizzano il sistema delle relazioni tra intermediari finanziari e clientela, ritiene di suggerire all’intermediario, in caso di contestazioni inerenti alla legittimità del rifiuto di pagamento di uno o più RID, di provvedere ad effettuare le opportune verifiche, presso la banca domiciliataria, circa la veridicità o meno delle affermazioni del cliente.

P.Q.M.

Il Collegio respinge il ricorso.

Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE MARZIALE